

**ESITO POSITIVO DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA
E PENE PECUNIARIE:
UNA NUOVA IPOTESI DI ESTINZIONE**

LAURA CESARIS*

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 12 giugno 2007. Pres. Tamburino - Est. Vono

Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Effetti - Estinzione della pena pecuniaria - Ammissibilità dell’istanza

(art. 47 comma 12 l. 26 luglio 1975 n.354; art.4 *vicies semel* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 conv. l. 21 febbraio 2006, n. 49)

Deve ritenersi ammissibile l’istanza di estinzione di pena pecuniaria presentata da condannato ammesso all’affidamento in prova, che abbia già ottenuto la declaratoria di conclusione della prova con esito positivo e conseguente estinzione della pena detentiva.

Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Effetti - Estinzione della pena pecuniaria - Esclusione

(art.47 comma 12 l.26 luglio 1975 n.354; art.4 *vicies semel* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 conv. l. 21 febbraio 2006, n. 49)

L’art. 47 comma 12° dell’ordinamento penitenziario subordina l’estinzione della pena pecuniaria al ricorrere di due condizioni, le disagiate condizioni economiche e la pendenza della procedura esecutiva, che si vengono ad aggiungere all’esito positivo della prova. Pertanto ove non venga riscontrata la presenza di una delle suddette condizioni non può essere dichiarata l’estinzione della pena pecuniaria.

* Università di Pavia

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza 20 giugno 2007. Pres. Tamburino - Est. Cappelleri

Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Effetti - Estinzione della pena pecuniaria - Declaratoria di estinzione parziale.

(art. 47 comma 12 l. 26 luglio 1975, n. 354; art.4 *vicies semel* d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 conv. l. 21 febbraio 2006, n. 49)

Gli effetti dell'esito positivo dell'affidamento in prova si estendono alla pena pecuniaria qualora ricorrano le condizioni indicate nel 12° comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. Tuttavia il tribunale di sorveglianza può determinare l'entità della pena pecuniaria estinta rapportandola alla capacità economica del soggetto e alla funzione risocializzante svolta dalla pena pecuniaria.

* * *

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza del 12 giugno 2007.

Nel procedimento nei confronti di M. L., in ... il ..., residente in P., tendente alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria a seguito di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990, concesso con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 2.12.1997 in relazione alla pena di Padova in data 20.11.1996.

MOTIVAZIONE determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

Con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 2.12.1997,

veniva concesso al condannato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione, inflittagli per i reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/1990 e 72 L. n. 685/1975.

Con ordinanza emessa in data 6.11.2001 questo Tribunale di Sorveglianza dichiarava l'estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Nell'odierno procedimento il condannato ha richiesto la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria e delle spese di riscossione ex art. 47 comma 12, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n.49.

All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, chiedendo in subordine il rigetto nel merito, mentre il Difensore si è rimesso riguardo all'ammissibilità, insistendo per l'accoglimento nel merito.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che la pena pecuniaria determinata con il titolo esecutivo è pari a Euro 18.669,62 mentre le restanti somme richieste dal concessionario per la riscossione sono spese di procedura, in ordine alle quali la legge non prevede alcun beneficio. La relativa istanza, pertanto, è inammissibile.

Ritiene il Collegio, invece, che l'istanza possa essere ritenuta ammissibile per la parte riguardante la pena pecuniaria, in quanto la nuova normativa introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n.49, vertendo in tema di benefici penitenziari e in assenza di diverse disposizioni transitorie, è retta dal principio *tempus regit actum*; pur essendo intervenuta la declaratoria di estinzione della pena detentiva sotto il vigore della previgente normativa (che non consentiva l'estinzione della pena pecuniaria), la multa non è ancora stata riscossa, e pertanto sussiste l'unica condizione di ammissibilità espressamente prevista dalla legge, oltre all'avvenuta esecuzione del periodo di prova (essendo i restanti requisiti attinenti al merito).

A una difforme interpretazione non pare potersi giungere sulla base di una stretta interpretazione letterale, stante l'uso della congiunzione "anche", che pare richiedere una contestuale decisione per la declaratoria di estinzione sia della pena detentiva che pecuniaria. Trattasi di una formulazione ambigua dal punto di vista letterale che deve essere letta alla luce della *ratio* dell'istituto introdotto dalla nuova normativa (cfr. art. 12 comma 1, preleggi), finalizzato ad agevolare il rientro nella società del condannato in disagiate condizioni economiche che ha dato prova di volontà di recupero sociale e di abbandono dei pregressi modelli comportamentali antinormativi; un'eventuale difforme trattamento nei confronti dei condannati che si siano visti dichiarare estinta la pena detentiva sia sotto il vigore della precedente disciplina, in assenza di un'esplicita norma di legge, solleverebbe non pochi dubbi di legittimità costituzionale.

L'istanza, pertanto, può essere esaminata nel merito, solo per la parte riguardante la richiesta di estinzione della pena pecuniaria. Al riguardo, può rilevarsi che per effetto della L. n. 241/2006 di concessione dell'indulto il condannato può ottenere l'estinzione della pena di Euro 10.000,00, non emergendo dagli atti condizioni ostative, e pertanto la pena della cui estinzione può discutersi è di Euro 8.669,62.

Quanto al requisito delle disagiate condizioni economiche, deve ritenersi in tali condizioni chi si trovi in stato di indigenza, e inoltre chi, pur in assenza di indigenza, si trovi in una situazione caratterizzata da difficoltà e ristrettezze economiche che, in riferimento a parametri di normalità, non consentano di far fronte alle fondamentali esigenze di vita, e comunque non consentano l'adempimento del debito senza uno squilibrio considerevole del suo bilancio (cfr. con riferimento all'analogo beneficio della remissione del debito Cass. Sez. I 12.4.1994 n. 1137).

Per l'accertamento della situazione economica dell'istante il Giudice deve ricorrere agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei conviventi e qualsiasi fatto indicativo della percezione di redditi leciti o

illeciti (cfr., con riferimento al gratuito patrocinio, Cass. n. 17430/2001, e 12342/2003).

Dalle informazioni acquisite (v. nota informativa dei Carabinieri di ... e dichiarazioni a verbale del condannato) risulta che il M. è di fatto titolare di un'impresa nel settore della manutenzione e riparazione edifici, presso la quale presta la propria opera, come socio della "Soc. Cooperativa a.r.l. Manutenzioni Casa" dal novembre 2006; l'entità del compenso percepito come socio lavoratore non è di per sé sufficiente a ritenere sussistente il requisito delle disagiate condizioni economiche, in quanto le indicazioni rese dall'interessato sugli utili della società, pur generiche e non documentate (ha dichiarato a verbale di aver percepito un utile di circa seimila euro in poco più di un mese di attività nel 2006) non consentono di ipotizzare uno stato di difficoltà economica della società, della quale l'istante è quanto meno socio di maggioranza, come dallo stesso dichiarato. Egli, inoltre, è titolare di un motociclo, sulla quale è stato apposto il fermo amministrativo; come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento all'analogo istituto della remissione del debito, il possesso di un veicolo è da considerare indice sintomatico di non indigenza, non tanto per il valore commerciale relativo, ma perché chi ne è intestatario, salvo prova contraria, non può che servirsi della stessa sopportando in conseguenza gli oneri di manutenzione, le spese di circolazione e le connesse spese per adempimenti fiscali e assicurativi. In tale situazione, deve logicamente desumersi la non indigenza del soggetto, nonché la ragionevole possibilità che senza squilibrio finanziario considerevole egli possa far fronte all'adempimento dei propri debiti (cfr. Cass. sent. 1804 del 25/6/1993 sez. I). Sulle sue effettive condizioni di vita non è stato possibile acquisire altre informazioni, in quanto, pur essendo anagraficamente residente nel luogo indicato nell'istanza, di fatto vive a ..., e l'indirizzo non è noto (v. nota Carabinieri di ...).

Sulla base degli elementi che è stato possibile acquisire, non può reputarsi sussistente il requisito delle disagiate condizioni economiche.

Per tutte le ragioni esposte l'istanza non appare meritevole di accoglimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 666, 678, c.p.p., 47 comma 12 o.p.,

Rigetta l'istanza di estinzione della pena pecuniaria di Euro 18.669,62 e dichiara inammissibile l'istanza di estinzione delle spese di riscossione.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per le valutazioni di competenza in ordine alla richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena pecuniaria di Euro 10.000,00.

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.

* * *

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza del 20 giugno 2007.

Sulla richiesta presentata da C. T., nato ..., già affidato al Servizio sociale in relazione alle condanne di cui:

1) alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia il 27 gennaio 1997;

2) alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia il 25 gennaio 2002;

per l'estinzione delle pene pecuniarie inflitte con le sentenze medesime.

RITENUTO

Con ordinanze emesse rispettivamente in data 13 novembre 2001 e 15 marzo 2005, questo Tribunale ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva inflitta in relazione alle due sentenze di cui in epigrafe, per buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. Si tratta di due condanne per illeciti traffici di stupefacenti avvenuti rispettivamente nel 1992 e nel 1994, alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

L'interessato ha chiesto adesso la dichiarazione di estinzione anche delle pene pecuniarie derivanti dalle suddette sentenze, affermando di versare in disagiate condizioni economiche, e documentando che tali sanzioni non sono già state rimosse, e che ne è in corso l'esecuzione forzata, in relazione alla quale è stato sottoposto a fermo amministrativo il veicolo di sua proprietà (autovettura Ford Focus). Quanto all'aspetto delle condizioni disagiate, ha fatto presente che in relazione alle stesse è stata concessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova il 22 luglio 2002 la remissione del debito relativamente alla sentenza sub 1) di cui epigrafe; attualmente egli lavora con una busta paga inferiore ad € 1000 al mese, mantiene la famiglia, la auto gli è indispensabile per potersi recare al lavoro, e non ha possibilità neppure rateale di far fronte al debito.

Si osserva che anche in tempo più recente, ossia in data 15 febbraio 2007, il Magistrato di sorveglianza di Padova ha accolto un'ulteriore istanza di rimessione del debito di circa € 3350, in considerazione della regolare condotta penitenziaria, e dei progressi trattamentali che hanno consentito all'interessato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale. In tale ordinanza è stato altresì rilevato che l'interessato non si è più segnalato per illeciti penali, né per aver frequentato persone controindicate, durante l'espiazione e dopo la sua conclusione.

Le informazioni sui redditi percepiti, rilevano che nel 2005 la dichiarazione è stata relativa ad € 11.800 circa, nel 2004 ad € 18.600 circa, nel 2003 ad € 19.100 circa, nel 2002 ad € 20.200 circa.

Le informazioni di polizia accertano che egli svolge lavoro percependo mensilmente € 900-950, non possiede altri veicoli salvo quello sottoposto a fermo amministrativo, non ha beni immobili. La famiglia è composta dalla moglie, dai figli e dalla suocera. La moglie lavora come commessa con un reddito di circa euro 1100 al mese, la suocera percepisce una pensione di € 580 circa al mese. Negli ultimi cinque anni non è emersa alcuna irregolarità, né frequentazioni di persone o luoghi contro indicati.

Le multe cui il soggetto è tenuto ammontano ad € 25.000 più € 10.329,14.

Dunque, il complessivo reddito del nucleo familiare ammonta a circa € 2500 al mese, con un canone di locazione pari ad € 170 al mese. La massima rateazione concedibile per estinguere il debito andrebbe a gravare l'interessato di più di € 1000 al mese.

Tale onere appare oggettivamente insostenibile per l'economia del soggetto (solo a carico del quale, a stretto rigore, dev'essere verificata la situazione di difficoltà economica, senza trarre argomenti dal possibile ausilio dei familiari in suo favore), e risultano dunque integrate le condizioni di indigenza che secondo la legge consentono la richiesta dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria. Anche il corretto comportamento del C. costituisce la ulteriore condizione, occorrente allo scopo.

Peraltro, ritiene il Tribunale che la insostenibilità del pagamento della multa non si ponga in termini integrali, nel senso che il soggetto dispone comunque di un reddito, e dunque gli è possibile, in certo margine, far fronte ad un debito in proporzione ridotta.

In tal senso, sembra congruo ritenere che il C. può sopportare un parziale pagamento, per quantificare il quale appare equo riportarsi alla logica secondo la quale, in diversi contesti, in situazioni di debito il prelievo a carico del soggetto interessato venga limitato al quinto dello stipendio. Riportando tale criterio alla presente situazione, può ritenersi che l'interessato sia in grado di sostenere un pagamento, ipotizzandolo in modo rateale, pari a circa € 200 al mese, rispetto al suo reddito mensile di quasi € 1000; il che, in termini complessivi, rende la possibilità di pagare una complessiva multa di € 5.000. Tale prelievo, specie nell'ipotesi rateale, non costituisce una situazione intollerabile, tenuto anche conto, quanto alle esigenze dei terzi, che altri componenti della famiglia dispongono di entrate proprie.

Pertanto, le multe per ciascuno dei titoli sopra menzionati vengono dichiarate parzialmente estinte, residuando, per ciascuna di esse due, il debito di € 2500.

P. Q. M.

Visto l'art. 47 L. 26/07/75 n. 354

il Tribunale dichiara la parziale estinzione della pena pecuniaria inflitta con i provvedimenti in epigrafe indicati a C. T. (sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia il 27 gennaio 1997 e sentenza emessa

dalla Corte d'appello di Venezia il 25 gennaio 2002), riducendo il debito ad € 2500 per ciascuno dei due titoli, dunque al complessivo residuo di € 5.000.

Manda per le notifiche prescritte.

* * *

1. L'originaria disciplina dell'affidamento in prova (sulla quale è ricalcata quella dell'affidamento in prova particolare *ex art. 94 t.u. 309/90*) subordinava l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale all'esito positivo della prova.

Tale previsione aveva suscitato non pochi dubbi in relazione proprio alla sua collocazione in sede penitenziaria e aveva dato luogo a questioni interpretative per la genericità del riferimento ad «ogni altro effetto penale»¹: locuzione questa di cui si rendeva necessario individuare il contenuto e delimitare la portata. L'espressione «effetti penali» ricorre in molte disposizioni del codice penale (negli artt. 2 comma 2°, 77 comma 1°, 174, 178) senza che ne sia indicato il contenuto, tuttavia si può ritenere che essi rappresentino un *quid* ulteriore di afflittività per il condannato. Per questo, particolare attenzione era stata dedicata, tra gli altri, al problema dell'ambito di operatività delle conseguenze favorevoli derivanti dall'esito positivo della prova e della loro estensione alla pena pecuniaria eventualmente congiunta alla pena detentiva inflitta.

Ad un orientamento minoritario, che riteneva estensibile il beneficio anche alla pena pecuniaria² si contrapponeva l'orientamento ampiamente accolto³ e consacrato dalle Sezioni Unite⁴, secondo cui la pena pecuniaria non poteva essere ricompresa tra gli effetti penali: a conforto si sosteneva che l'affidamento in prova è misura alternativa alla pena detentiva, come risulta proprio dalla sua collocazione - nel capo VI del Titolo I della legge penitenziaria - tra le «misure alternative alla detenzione»⁵ nonché dalla formulazione

¹ Cfr. FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio fra luci ed ombre*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di Grevi, Bologna, 1982, 63.

² Cfr. Cass. 9 novembre 1994, Maraio, in *Mass. Cass. pen.* 1995, f. 4, 43.

³ Cfr., tra le molte, Cass. 10 ottobre 1994, Luccarini, in *Mass. Cass. pen.* 1995, f. 2, 69; Id. 28 ottobre 1994, Cardosi, in *Dir. pen. proc.* 1995, f. 5, 586 con nota di VITELLO; Id. 28 ottobre 1994, Anastasi, in *Mass. Cass. pen.*, 1995, f. 2, 131; Id. 11 novembre 1994, Mingolla, *ivi* 1995, f. 4, 51; Id. 11 novembre 1994, Atzori, *ivi* 1995, f. 4, 64; Id. 14 novembre 1994, Gheller, *ivi* 1995, f. 2, 82; Id. 3 marzo 1995, Dragoni, *ivi* 1995, f. 8, 104.

⁴ Cfr. Cass. Sez. Un. 27 settembre 1995, p.m. in c. Sessa, in *Cass. pen.* 1996, 482.

⁵ Così Cass. 14 novembre 1994, Chiaravalle, in *Mass. Cass. pen.* 1995, f. 6, 56; Id. 24 febbraio 1995, Vezzosi, *ivi* 1995, f. 6, 28; Id. 20 aprile 1995, Marchi, *ivi*, f. 8, 42.

del 1° comma dell'art. 47 ord. penit., che fa riferimento alla pena detentiva inflitta⁶. In particolare si sottolineava che la misura, comportando una sorta di controllo sociale, mira a verificare ed eliminare la pericolosità sociale del condannato, a differenza della pena pecuniaria che colpisce solo il patrimonio⁷. E ancora si osservava che, mentre l'art. 178 c.p., disciplinando gli effetti della riabilitazione, indica «le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna», l'art. 47 comma 12° prevedeva l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, senza precisare «della condanna» circoscrivendo così l'ambito di operatività⁸.

Una tale interpretazione era stata sottoposta al vaglio di legittimità della Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 comma 3° Cost.⁹ L'affidamento in prova, come è noto, mira al recupero del soggetto e proprio la previsione dell'effetto estintivo determinato dall'esito positivo della prova è diretta a favorire il reinserimento sociale. Lasciar sopravvivere la pena pecuniaria avrebbe potuto costituire un ostacolo nel percorso di reinserimento, specie se il soggetto affidato non avesse avuto capacità economica. Nell'ipotesi poi di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, il soggetto sarebbe stato colpito da altra sanzione penale, con ripercussioni ancor più negative, proprio perché sarebbe stato compromesso l'eventuale esito positivo del trattamento svolto in sede di esecuzione della pena detentiva.

La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale¹⁰, con la motivazione, in particolare, che «il giudice *a quo* contesta non una interpretazione (a suo avviso illegittima) consolidata in termini di «diritto vivente» ma, di fatto, un'unica pronuncia della Cassazione¹¹, che non gli preclude ove possibile - ed anzi gli impone in ogni caso come prioritaria - una «interpretazione adeguatrice»», così che, «quando una esegesi siffatta sia praticabile - e sia stata anzi, come nella specie, in concreto positivamente verificata - vengono con ciò stesso meno i presupposti della denuncia di illegittimità». Infatti, prosegue la Corte, «la retta esegesi della norma denunciata (anche alla stregua del canone di prevalenza della lettura conforme a Costituzione) già di per sé conduce a ri-

⁶ Cfr. ad es. Cass. 24 ottobre 1994, Paparusso, in *Mass. Cass. pen.* 1995, f. 4, 93; Id. 20 aprile 1995, Marchi, cit.

⁷ Cfr. ad es. Cass. 28 ottobre 1994, Cardosi, cit.; Id. 28 ottobre 1994, Anastasi, cit.; Id. 14 novembre 1994, Gheller, cit.

⁸ Cfr. Cass. 24 settembre 1993, Lodigiani, in *Mass. Cass. pen.* 1994, f. 12, 55; Id. 11 gennaio 1995, Bellucci, *ivi* 1995, f. 4, 144.

⁹ Cfr. l'ordinanza di rimessione del Trib. sorv. Brescia 2 dicembre 1993, in *Riv. pen.* 1994, 722 s.

¹⁰ Corte cost. 21 novembre 1994, n. 410.

¹¹ Si alludeva, nell'ordinanza di rimessione, a Cass. 24 settembre 1993, Lodigiani, cit.

tenere esteso alla pena pecuniaria l'effetto estintivo in parola». La Consulta, pur indicando l'interpretazione corretta della norma in questione, pare, tuttavia, voler escludere interventi che possano interferire con la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, come si deduce dall'affermazione secondo cui «non può chiedersi ... una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo».

Sennonché, in tal modo, la questione non si è affatto risolta, dato che - come già si è ricordato - ha finito con il prevalere proprio l'orientamento "contestato" nella ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e consacrato dalle Sezioni Unite¹².

Solo recentemente¹³ il legislatore è intervenuto a modificare la previsione del 12° comma dell'art. 47 ord. penit. estendendo l'effetto estintivo anche alla pena pecuniaria. Più esattamente la nuova formulazione del comma citato configura nella prima parte un meccanismo automatico di estinzione della «pena detentiva e di ogni altro effetto penale», nella seconda parte attribuisce alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza il riconoscimento dell'effetto estintivo anche in ordine alla pena pecuniaria.

Si noti come tale effetto relativamente alla pena detentiva e ad ogni altro effetto penale consegua automaticamente all'accertamento da parte del tribunale di sorveglianza dell'esito positivo della prova, mentre per quanto concerne le pene pecuniarie sia subordinato alla valutazione discrezionale del medesimo tribunale. Valutazione, che attiene a due condizioni ulteriori, che si vengono ad aggiungere alla verifica dell'esito positivo: l'una relativa alle disagiate condizioni economiche dell'affidato, l'altra legata alla circostanza che non sia ancora stata riscossa la pena pecuniaria.

Non vi è dubbio che il legislatore abbia voluto chiarire la portata della previsione del 12° comma, e soprattutto abbia voluto agevolare il reinserimento di coloro che condannati a pena detentiva abbiano usufruito positivamente dell'affidamento in prova, ma si trovino ancora esposti alla esecuzione della pena pecuniaria. La quale, comportando una riduzione della capacità economica, può costituire un ostacolo al reinserimento del soggetto, specie quando la procedura esecutiva intervenga a distanza di tempo dal completamento della prova.

L'estensione delle conseguenze favorevoli dell'esito positivo sottolinea ancor più la valenza del periodo di prova e mira ad indi-

¹² Cfr. Cass. Sez. Un. 27 settembre 1995, p.m. in c. Sessa, cit. Da ultimo si veda anche Cass. 3 dicembre 2002, Cioffi, 223259.

¹³ La modifica è stata operata in sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 conv. l. 21 febbraio 2006, n. 49 (art. 4 *vicies semel*).

rizzare verso un percorso risocializzante.

La nuova disposizione è applicabile anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 t.u. 309/1990, il cui 6° comma rinvia «per quanto non diversamente stabilito» alla disciplina dell'ordinamento penitenziario: nel caso specifico, dunque, il riferimento non può che essere all'art. 47 ord. penit.

È evidente che le conseguenze della nuova previsione si ripercuoteranno sensibilmente proprio nell'ambito dell'affidamento particolare concesso ai tossicodipendenti, essendo questi ultimi molto spesso condannati anche a pene pecuniarie in relazione a reati attinenti agli stupefacenti. Alla luce di questa considerazione si coglie ancor più nettamente l'intento del legislatore di ampliare le conseguenze favorevoli derivanti dal buon esito della prova e di incentivare l'adesione alla scelta terapeutica, peraltro già sollecitata dall'ampliamento del requisito oggettivo concernente la pena detentiva espiabile in regime alternativo. Originariamente fissata in tre anni, la soglia di pena è stata, infatti, elevata a quattro anni dal d.l. 14 maggio 1993, n. 139 conv. l. 14 luglio 1993, n. 222 e a sei anni per effetto del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 conv. l. 21 febbraio 2006, n. 49¹⁴. Non solo, ma ai fini della ammissione alla misura penitenziaria è considerata del tutto ininfluyente la circostanza che la pena detentiva sia «congiunta a pena pecuniaria».

Una così forte dilatazione dell'ambito di operatività dell'affidamento in prova particolare ha come obiettivo senza dubbio quello di sollecitare il ricorso a tale misura, ma tradisce nel contempo il tentativo di controbilanciare l'inasprimento operato sul piano sanzionatorio con il medesimo d.l. 272/2005 conv. l. 49/2006 per le fattispecie di reato indicate nel t.u. 309/90.

Con la modifica apportata nel 12° comma, il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di estinzione delle pene pecuniarie, che si viene ad aggiungere a quelle già contemplate dal sistema: oltre al pagamento spontaneo entro un mese dalla notifica dell'invito al versamento (art. 212 t.u. spese¹⁵), sono previste la riscossione mediante esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo (art. 224 t.u. spese) e, qualora anche questa modalità risulti infruttuosa, la procedura di rateizzazione e conversione della pena pecuniaria¹⁶.

¹⁴ La soglia è rimasta invariata a quattro anni nel caso in cui la condanna riguardi uno dei delitti indicati nell'art.4-bis ord. penit.

¹⁵ Si tratta del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 contenente «Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia».

¹⁶ Tale procedura era disciplinata dagli artt. 237 e 238 t.u. spese, dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003, n. 212.

2. Nelle due ordinanze riportate in epigrafe, il tribunale di sorveglianza esamina la richiesta di estinzione della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a pena detentiva, espiata in regime di affidamento in prova e già dichiarata estinta.

Correttamente il tribunale ritiene ammissibile l'istanza, superando l'obiezione che la declaratoria di esito positivo della prova e di conseguente estinzione della pena detentiva era stata emessa nella vigenza della originaria disciplina, che non consentiva l'estensione del beneficio alla pena pecuniaria.

La formulazione del 12° comma, come risultante dalla modifica, invero, sembra riferirsi all'ipotesi in cui contestualmente venga chiesta l'estinzione della pena detentiva e di quella pecuniaria, nulla disponendo a livello di diritto transitorio per istanze temporalmente disgiunte. Nel silenzio del legislatore al riguardo, si deve ritenere che la nuova disciplina trovi immediata applicazione, tanto più poi che si tratta di una disposizione favorevole ai condannati ammessi all'affidamento in prova. Una interpretazione che limitasse la portata della nuova previsione, escludendo coloro che già avessero concluso la prova con esito positivo e avessero ottenuto l'estinzione della pena detentiva, appare penalizzante, e soprattutto - come si sottolinea nella prima ordinanza riportata - non tiene assolutamente conto della *ratio* della innovazione, diretta ad agevolare il rientro nella società del condannato che versi in disagiate condizioni economiche.

Tuttavia non sfugge che una tale interpretazione lascia nell'ombra il profilo della meritevolezza del soggetto, o meglio del permanere di tale elemento. Nell'ipotesi all'esame del tribunale di sorveglianza, infatti, come già si è accennato, intercorre una sfasatura temporale tra la declaratoria dell'esito positivo e la richiesta di estinzione della pena pecuniaria, sfasatura durante la quale il comportamento tenuto sembra sottratto ad ogni verifica.

Come è noto, il concetto di esito positivo è stato a lungo oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, non essendo di facile determinazione: abbandonata la rigida, ed anche utopistica, interpretazione secondo cui la conclusione positiva della prova coinciderebbe con l'inequivocabile rieducazione del condannato, si è affermato l'orientamento che equipara l'esito positivo al corretto svolgimento della prova, in assenza di manifestazioni incompatibili con la finalità rieducativa che contraddistingue la misura. E ciò coerentemente con la struttura stessa della prova, la cui durata è predeterminata dal legislatore e coincidente con quella della pena. Richiedere la rieducazione del soggetto sarebbe in contrasto con il principio di legalità della pena, dato che il tribunale di sorveglianza

dovrebbe protrarre la prova sino a che non venisse accertato il raggiungimento del risultato, in assenza peraltro di criteri normativi utili ad una siffatta verifica¹⁷.

Alla luce di questo orientamento resta scoperto il periodo intercorrente tra la declaratoria dell'esito positivo e la decisione sulla richiesta di estinzione della pena pecuniaria, con il rischio che a godere del beneficio possano essere soggetti non più meritevoli. Pare allora necessaria una verifica della condotta tenuta successivamente al provvedimento estintivo, nella prospettiva di una valutazione complessiva che consideri il periodo di prova già ultimato e le condotte posteriori. In proposito si può ricordare che la giurisprudenza ritiene utilizzabili ai fini della valutazione della prova anche comportamenti che, pur non collocabili storicamente nel periodo della prova stessa, possano risultare «significativi ed in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato»¹⁸, precisando, tuttavia, nel contempo, che non rilevano comportamenti successivi di molto al termine naturale della prova, qualora questa venga valutata in ritardo dal giudice.

La nuova disposizione del 12° comma non sembra, in realtà, richiedere un apprezzamento della condotta successiva alla conclusione della prova, proprio perché ipotizza una richiesta congiunta di estinzione, contestuale alla verifica dell'esito, e del resto una simile valutazione è estranea alla struttura dell'affidamento in prova, in cui durata della pena e durata della prova coincidono. Ma - nell'ipotesi in esame - omettere ogni indagine sulla condotta potrebbe produrre vantaggi anche a chi abbia tenuto atteggiamenti riprovevoli, dimostrando di non aver realmente raggiunto l'obiettivo perseguito dalla misura penitenziaria, senza considerare l'ulteriore conseguenza negativa per cui, a fronte di una valutazione limitata ai requisiti oggettivi (disagiate condizioni economiche e pendenza della procedura esecutiva) verrebbe disincentivato l'impegno nel percorso di pieno reinserimento. Peraltro, si noti che nella seconda ordinanza riportata compare un sintetico e fugace cenno al «corretto comportamento» dell'interessato, che «costituisce l'ulteriore condizione occorrente allo scopo».

¹⁷ Cfr. Corte cost. 15 ottobre 1987, n. 343.

¹⁸ Così Cass. 22 aprile 2004, Arena, in *Riv. pen.* 2005, 357. Si veda già Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2002, Martola, in *Cass. pen.* 2002, 2303, secondo cui «nel valutare se l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale sia stato positivo, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, il giudice può fare oggetto di apprezzamento anche i comportamenti successivi al periodo di esecuzione della misura, che devono però essere rigorosamente vagliati e posti in relazione con la condotta complessivamente tenuta e con l'esperienza maturata dall'affidato nel corso della prova».

Per quanto concerne poi le condizioni richieste dalla nuova previsione, viene ritenuta sussistente la pendenza del procedimento di riscossione, con la precisazione che il beneficio non può estendersi alle spese di tale procedimento. Si noti che l'accertamento della condizione non sembra presentare particolari problemi, essendo documentabile la pendenza della procedura di riscossione.

Quanto poi al requisito delle disagiate condizioni economiche, in assenza di indicazioni al riguardo nell'art.47 ord. penit., il tribunale ha fatto ricorso ai parametri elaborati in tema di remissione del debito dalla giurisprudenza, secondo cui è da ritenersi integrato tale requisito «quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da compromettere il recupero ed il reinserimento sociale»¹⁹ o ancora quando il soggetto versi in «uno stato di difficoltà estrema a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa, ... pur svolgendo una attività lavorativa per la quale percepisca una remunerazione», così che «il semplice svolgimento, da parte del condannato, di un'attività retribuita non esclude che egli versi in disagiate condizioni economiche»²⁰.

Alla luce di queste indicazioni il tribunale è giunto a due esiti assai diversi: nel primo caso in esame, il requisito è risultato mancante sulla base delle informazioni assunte, che non dipingevano un quadro di difficoltà. Nel secondo, sono state ritenute sussistenti le disagiate condizioni economiche, comprovate anche dalla concessione della remissione del debito in un momento vicino alla richiesta di estinzione della pena pecuniaria.

Ma l'aver riconosciuto esistenti le condizioni previste dal 12° comma non ha portato il tribunale di sorveglianza a concedere automaticamente l'estinzione della pena pecuniaria, perché dalla disponibilità di un reddito seppur minimo, e quindi di una capacità contributiva, viene fatta discendere la possibilità per il soggetto di pagare almeno in parte tale pena. Per la determinazione di questa entità, viene recuperato il meccanismo della c.d. cessione del quinto dello stipendio, che notoriamente consente ai dipendenti statali, pubblici, di aziende private e ai pensionati di ottenere finanziamenti, la cui restituzione avviene mediante una detrazione non superiore al quinto dello stipendio (al netto delle ritenute), trattenuta direttamente dal datore di lavoro. Tale meccanismo viene utilizzato anche dai soggetti incaricati della esazione (i c.d. conces-

¹⁹ Cfr. Cass. 23 novembre 1984, Foschini 167236 e nello stesso senso più recentemente Cass. 24 gennaio 2006, Mangione, Ced. 233939 (m).

²⁰ Cfr. Cass. 14 maggio 2003, Chiscoci, in *Riv. pen.* 2003, 987.

sionari) per riscuotere coattivamente le spese di giustizia dal condannato tramite il pignoramento del quinto dello stipendio, così che allora il ricorso da parte del tribunale a questo calcolo, che ad una prima lettura può suscitare qualche perplessità, trova giustificazione proprio nella prassi sopra ricordata. Sennonché il criterio della cessione del quinto non serve al giudice per giungere ad una rateizzazione del debito (che peraltro non gli compete²¹), bensì per determinare l'entità della pena pecuniaria, che potrebbe essere sostenuta da parte del condannato. Sulla base di questo calcolo viene operata una estinzione parziale, ma cospicua, della multa inflitta.

Si noti che il tribunale di sorveglianza ha fatto ricorso alla discrezionalità risultante dal 12° comma in senso molto ampio: non solo per accertare la sussistenza dei requisiti (in particolare di quello relativo alle disagiate condizioni), ma anche e soprattutto per quantificare la pena pecuniaria da considerarsi estinta.

Il tribunale di sorveglianza, pur avendo accertato la sussistenza delle disagiate condizioni economiche e pur dando atto del «corretto comportamento» del soggetto, sembra, in tal modo, voler sottolineare la valenza positiva che anche la pena pecuniaria esercita, imponendo al soggetto un contributo, ridotto ma comunque significativo se rapportato al suo reddito, diretto a rendere più completo e consapevole il processo di reinserimento. Alla pena pecuniaria viene ormai da tempo riconosciuto un carattere polifunzionale e dunque anche una finalità rieducativa²², confermata proprio dal fatto che il legislatore aveva introdotto con la l. 24 novembre 1981, n. 689 un sistema di sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi (tra cui le pene pecuniarie) per sottrarre il soggetto agli effetti desocializzanti derivanti dall'impatto con il carcere. Un sistema, che ha stentato e stenta ancor oggi a trovare attuazione, tanto che si colgono più gli aspetti negativi che quelli positivi delle sanzioni pecuniarie. Se è pur vero - come si è più volte sottolineato - che tali sanzioni non devono compromettere gli eventuali risultati positivi raggiunti dal condannato a seguito della espiazione della pena detentiva, tuttavia non si può ignorare che l'impegno per farvi fronte possa rappresentare uno stimolo ulteriore nel percorso di risocializzazione. Un percorso, che il tribunale di sorveglianza, in

²¹ La rateizzazione rientra, infatti, tra le attribuzioni del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 660 c.p.p., che la sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 2003, n. 212 ha fatto rivivere dichiarando costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l'art. 299 t.u. spese limitatamente alla parte in cui abroga l'art. 660.

²² Cfr. Corte cost. 26 giugno 1990, n. 313.

ottemperanza all'art. 27 comma 3° Cost.²³, è chiamato a tracciare calibrando le indicazioni in relazione alle necessità rieducative di ogni singolo condannato.

²³ Si ricorda che la Corte costituzionale (sent. 313/1990) ha «ribadito che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie».